



Delibera n. 84/2021
30 Aprile 2021
Allegato V al Verbale n. 02/2021

Oggetto: Atto Attuativo dell'Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7/08/2015, n. 124";

VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, emanato con Decreto del Presidente n. 78/2020 del 27/10/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020, in particolare, l'art. 8, comma 6, lettera f), il quale prevede che il CdA "*omissis...delibera la partecipazione a società, fondazione e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, europei e internazionali*";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul Sito WEB istituzionale e in particolare, l'art. 29 il quale disciplina le *Collaborazioni con soggetti esterni*, stabilendo al primo comma che: "*I rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra l'Ente e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: protocolli d'intesa, accordi di programma quadro, convenzioni operative*";

VISTO il Regolamento del Personale, emanato con Decreto del Presidente n. 12/2021 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;

VISTO che le Parti, con il presente Atto attuativo, realizzano una collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, mirata al perseguimento di un interesse pubblico;

VISTA la Deliberazione n. 50 Adunanza del 27 Luglio 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella quale si evidenzia che "*una autorità pubblica può adempiere compiti di interesse pubblico, in collaborazione con altre autorità*



pubbliche, secondo una forma di cooperazione orizzontale tra amministrazioni pubbliche”;

CONSIDERATO che INGV ed ENEA hanno manifestato interesse comune allo svolgimento di attività di collaborazione scientifica e tecnologica su varie tematiche, con particolare riferimento al settore climatico ed ambientale, siglando, tra gli altri, un Accordo di Collaborazione approvato con delibera INGV 155/2019 e delibera ENEA 2019/68 CA;

VISTO lo schema dell'Atto Attuativo dell'Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA);

VALUTATA, dunque, l'opportunità di procedere alla sottoscrizione del sopra citato Atto, che regola l'utilizzo e la gestione dei dati che INGV ed ENEA acquisiranno e analizzeranno in forma congiunta nell'ambito del Progetto Strategico Dipartimentale MACMAP, con particolare riferimento al monitoraggio di temperatura delle acque dei mari Ligure e Tirreno lungo la tratta Genova-Palermo e al monitoraggio di atmosfera in regione polare presso la stazione THAAO;

CONSIDERATO che l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;

VISTO il parere favorevole del Direttore di Sezione e del Direttore di Dipartimento;

su proposta del Presidente,

DELIBERA

L'approvazione dello schema dell'Atto Attuativo dell'Accordo di Collaborazione Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA), allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1).

Viene dato mandato al Presidente dell'INGV alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Firmato il 06/05/2021

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 06/05/2021

La segretaria verbalizzante
(Dott.ssa Maria Valeria INTINI)

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)

ATTO ATTUATIVO
DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENEA ED INGV APPROVATO CON
DELIBERA INGV 155/2019 E DELIBERA ENEA 2019/68/CA

TRA

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito denominato INGV) con sede in via di Vigna Murata, 605 – 00143 Roma, codice fiscale e partita IVA 06838821004, dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, rappresentato dal Presidente Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL) il 25/01/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, da una parte;

E

l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata ENEA o Agenzia), con sede legale e domicilio fiscale in Roma, 00196 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000), dotato di autonomia amministrativa e organizzativa, rappresentata dal Dr. Roberto Morabito, nato a Roma l'08/02/1957, nella qualità di Direttore del Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali; INGV ed ENEA di seguito anche indicati singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti",

PREMESSO CHE:

- INGV è un ente di ricerca scientifica non strumentale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca istituito con Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999;
- lo Statuto dell'INGV, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020 è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020;
- il predetto Statuto, all'art. 2, definisce la "Missione" dell'INGV, che tra l'altro vede tra i suoi obiettivi quello di promuovere e di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geo-scienze e di divulgarne i risultati; in particolare, l'INGV promuove e svolge attività di ricerca sui processi naturali del sistema Terra, con particolare riferimento all'esplorazione di ambiti di ricerca innovativi e particolarmente critici, quali il cambiamento climatico globale, la sicurezza del territorio nazionale, l'elaborazione di

modelli di sviluppo coerenti con lo sfruttamento sostenibile delle risorse e i processi geofisici e geo-ambientali complessi che hanno luogo in ambiente marino;

- INGV si è dotato di una serie di “Principi della Politica dei Dati” attraverso Decreto del Presidente n.200 del 26/05/2016, il cui fine è quello di consentire un accesso libero, aperto, pieno e tempestivo dei propri dati, rispettando i principi dell’Accesso Aperto stabiliti nella normativa nazionale e comunitaria ed in accordo con le finalità istituzionali, la struttura e l’organizzazione dell’istituto. Tale politica fa inoltre riferimento alla Delibera del CdA di INGV n.408/2017, Allegato N al Verbale n. 08/2017, del 17 luglio 2017 (Politica di accesso aperto ai contributi della ricerca scientifica INGV) e Delibera del CdA n.651/2018, Allegato U al Verbale n.05/2018, del 25 luglio 2018 (Documento di Attuazione della Politica dei dati dell'INGV).

I suddetti documenti sono disponibili alla pagina web <http://istituto.ingv.it/it/ufficio-gestione-dati> nella sezione “Documenti relativi alla Politica dei Dati dell'INGV”.

- ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini che opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile (art. 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 221);
- ENEA, nell’ambito delle sue finalità, svolge attività di ricerca teorica, sperimentale ed applicata;
- ENEA promuove la collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali che operano in campo scientifico-tecnologico;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, prevede lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni.

CONSIDERATO CHE

- INGV ed ENEA hanno manifestato interesse comune allo svolgimento di attività di collaborazione scientifica e tecnologica su varie tematiche, con particolare riferimento al settore climatico ed ambientale, siglando, tra gli altri, un Accordo di Collaborazione approvato con delibera INGV 155/2019 e delibera ENEA 2019/68 CA;

- Tale Accordo di Collaborazione fa espresso riferimento al reciproco interesse di valorizzare attività di ricerca su varie tematiche in merito alle quali INGV ed ENEA possiedono conoscenze, tra cui alcune particolarmente rilevanti per il presente Atto, quali:
 - studio e analisi del sistema climatico, incluse le regioni polari;
 - analisi di dati marini finalizzati alla caratterizzazione della dinamica oceanografica profonda e allo studio della sua variabilità;
 - sviluppo e gestione di banche dati relative alle osservazioni climatiche ed ambientali;
- INGV ha approvato il 17-07-2020 lo stanziamento di euro 600.000,00 (seicentomila/00) per il finanziamento del progetto strategico dipartimentale denominato MACMAP (A Multidisciplinary Analysis of Climate change indicators in the Mediterranean And Polar regions) relativo a tematiche di cambiamento climatico affrontate con approccio multidisciplinare;
- ENEA partecipa a titolo non oneroso al progetto MACMAP con ricercatori afferenti al Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali su tematiche relative al monitoraggio dell'ambiente marino e delle aree polari;
- ENEA ha gestito dal 1999 campagne oceanografiche tramite navi di opportunità al fine di monitorare le temperature della colonna d'acqua lungo la tratta Genova-Palermo (attività sospesa dal marzo 2019), e vanta una specifica competenza nell'acquisizione e nell'analisi dei profili di temperatura acquisiti tramite sonde XBT (eXpandable BathyThermograph);
- La riattivazione del suddetto monitoraggio è uno specifico obiettivo del progetto MACMAP, per il quale INGV ha approvato lo stanziamento di euro 49.000,00 (quarantanovemila/00) per l'acquisto delle sonde XBT necessarie alla realizzazione di 12 campagne, da effettuare con frequenza stagionale, nell'ambito del progetto stesso;
- INGV possiede una specifica competenza nell'analisi, interpolazione, validazione ed interpretazione di parametri oceanografici volti al monitoraggio ed alla produzione di indicatori dello stato dell'ambiente marino;
- ENEA e INGV operano da 11 anni in maniera congiunta un'attività di monitoraggio atmosferico e climatico in ambiente polare alla stazione THAAO (Thule High Arctic Atmospheric Observatory) situata presso Thule Air Base, in Groenlandia. Le parti contribuiscono allo stanziamento dei fondi necessari all'operatività del sito;
- Nell'ambito del progetto MACMAP INGV ha approvato lo stanziamento di euro 60.000,00 (sessantamila/00) per contribuire al mantenimento operativo del THAAO durante lo svolgimento del progetto stesso (36 mesi);

**TUTTO CIO' PREMESSO
TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e tutti i documenti a cui esse fanno riferimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Per le definizioni di termini specifici si faccia riferimento alla Delibera del CdA n.651/2018, Allegato U al Verbale n.05/2018, del 25 luglio 2018: Documento di Attuazione della Politica dei dati dell'INGV, disponibile alla pagina web "<http://istituto.ingv.it/it/ufficio-gestione-dati>" nella sezione "Documenti relativi alla Politica dei Dati dell'INGV".

Il termine "dati" farà riferimento, da qui in avanti, ai dati generati nell'ambito del progetto MACMAP.

Si intendono "congiunte" quelle acquisizioni o analisi di dati per cui entrambe le Parti abbiano avuto un ruolo rilevante nel perseguimento dell'obiettivo scientifico finale.

ART. 3 – OGGETTO

Con il presente Atto le parti, nell'ambito del progetto MACMAP, intendono

- (i) fornire un quadro del background necessario all'espletamento dell'Atto (conoscenze tecniche preesistenti e diritti di proprietà intellettuale detenuti da ciascuna delle parti), e
- (ii) disciplinare quanto attiene alla gestione, utilizzo, proprietà e titolarità dei dati risultanti da acquisizioni ed analisi congiunte, in ottemperanza agli Artt. 10 e 12 dell'Accordo di Collaborazione INGV-ENEA approvato con delibera INGV 155/2019.

Il presente Atto fa particolare riferimento a:

- Monitoraggio di temperatura delle acque dei mari Ligure e Tirreno lungo la tratta Genova-Palermo;
- Monitoraggio di atmosfera in regione polare presso la stazione THAAO;

ART. 4 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il presente Atto non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Atto:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

ART. 5 – DURATA

Il presente Atto avrà validità dal momento della sua stipula al termine del progetto triennale MACMAP, avviato in data 15-10-2020.

ART. 6 – QUADRO DI BACKGROUND

Ciascuna delle parti riconosce all'altra il diritto di uso gratuito delle conoscenze tecniche e scientifiche preesistenti sino allo scadere del progetto MACMAP, alla scadenza del quale decadrà il diritto di accesso al background. Tali conoscenze si configurano in forma di:

- competenze tecniche e scientifiche di campionamento di dati oceanografici tramite utilizzo di sonde XBT;
- competenze tecniche e scientifiche nella manipolazione, archiviazione e gestione di dati geofisici secondo i principali standard internazionali;
- competenze nell'interpretazione di dati oceanografici ed atmosferici;
- competenze nella gestione di stazioni atmosferiche di misura fisse e nel campionamento e gestione dei relativi dati campionati;
- competenze scientifiche in ambito oceanografico ed atmosferico;
- competenze di controllo di qualità di dati atmosferici ed oceanografici, ivi comprese le specifiche competenze necessarie al corretto trattamento dei dati da sonde XBT in merito alla stima delle incertezze sulle misure e alla correzione di bias strumentali presenti;
- competenza nella costruzione di database e nella gestione di dati di carattere ambientale.

ART. 7 – RESPONSABILI DELL'ATTO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Atto sarà assicurata dai Responsabili dello stesso nominati da ciascuna Parte:

Per INGV si designano la Dr.ssa Simona Simoncelli (simona.simoncelli@ingv.it) ed il Dr. Giovanni Muscari (giovanni.muscari@ingv.it) rispettivamente per le componenti mediterranea e polare;

Per ENEA si designano la Dr.ssa Federica Pannacciulli (federica.pannacciulli@enea.it) e il Dr. Giandomenico Pace (giandomenico.pace@enea.it) rispettivamente per le componenti mediterranea e polare.

Agli stessi Responsabili dovranno essere inviate le comunicazioni in merito al presente Atto. L'eventuale sostituzione dei Responsabili delle attività ad opera di una delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto alla controparte con un preavviso minimo di quindici giorni.

ART. 8 – GENERAZIONE DEI DATI

La temperatura della colonna d'acqua lungo la tratta Genova-Palermo sarà misurata tramite sonde XBT acquistate da INGV sfruttando navi di linea (partecipando al programma Ship of Opportunity SOOP, <https://www.wmo.int/pages/prog/amp/mmop/JCOMM/OPA/SOT/soop.html>).

La logistica sarà curata e organizzata da personale ENEA in virtù delle sue specifiche competenze e potrà contemplare la collaborazione di personale di supporto INGV.

I dati atmosferici e di flussi radiativi al suolo sono ottenuti presso il THAAO prevalentemente in modo continuativo ed automatico, con trasmissione remota dei dati. Alcune misure (ad esempio quella da radiosondaggio atmosferico) sono invece ottenute soltanto durante le trasferte di personale INGV ed ENEA presso il THAAO.

Come da regolamento dei progetti Strategici Dipartimentali 2019 dell'INGV, i costi accessori delle missioni di personale non dipendente di INGV non potranno essere coperti dal progetto MACMAP.

ART. 9 – ANALISI DEI DATI

I dati campionati e generati nell'ambito dei monitoraggi di cui all'Art. 3 del presente Atto saranno a disposizione del progetto MACMAP e verranno interpolati, validati ed analizzati dalle parti in maniera congiunta o singola a seconda delle esigenze specifiche e delle specifiche competenze.

ART. 10 – ARCHIVIAZIONE DEI DATI

I dati di cui all'Art. 3 del presente Atto verranno archiviati presso l'infrastruttura di Archiviazione Dati della sede INGV di Bologna, così come descritto nei documenti del progetto MACMAP, garantendone la sostenibilità di lungo termine. L'archiviazione presso tale infrastruttura non preclude la presenza del dato anche presso altre infrastrutture pubbliche o private.

ART. 11 – GESTIONE DEI DATI

I dati di cui all'Art. 3 del presente Atto generati nell'ambito del progetto MACMAP saranno interamente soggetti alla politica di gestione dati dell'INGV definita attraverso il Decreto del Presidente n.200 del 26/05/2016. La responsabilità tecnica dei dati sarà affidata alla Dr.ssa Claudia Fratianni (INGV) che ne assicurerà la conformità agli standard internazionali (formattazione, cura del metadato, accessibilità) come verrà dettagliato nel Data Management Plan di progetto. La gestione dei dati prevede in forma non esaustiva quanto segue:

- I dati saranno pubblicamente accessibili, fatte salve specifiche restrizioni di embargo che saranno debitamente dettagliate;
- I dati saranno identificabili tramite apposito DOI (Digital Object Identifier) assegnato da INGV e saranno collegati ai relativi metadati della cui gestione INGV sarà responsabile;
- I dati seguiranno il rispetto degli standard nazionali e comunitari di interoperabilità semantica tra le banche dati e adotteranno formati e standard aperti per la loro codifica ed il loro trasferimento;

- I dati verranno pubblicati presso il Registro Dati INGV, come previsto dal Documento di Attuazione della Politica dei Dati dell'INGV (Cap. 4) e liberamente consultabili dal portale web dei dati aperti istituzionale (<https://data.ingv.it/>).

ART. 12 – TITOLARITÀ' DEI DATI

INGV ed ENEA sono contitolari in pari quota dei dati e dei risultati acquisiti in maniera congiunta per investimento economico e/o per competenza tecnico/scientifica.

Rimane inteso che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei dati e dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi esclusivamente propri.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ' DEI DATI

I responsabili scientifici dei dati di cui al presente Atto sono:

- Dati XBT: Dr.ssa Simona Simoncelli per INGV e Dr. Franco Reseghetti per ENEA;
- Dati atmosferici della stazione THAAO: Dr. Giovanni Muscari per INGV e Dr.ssa Daniela Meloni per ENEA.

In conformità con le definizioni di cui al Documento di Attuazione della Politica dei Dati dell'INGV il Responsabile dei Dati è responsabile scientifico e curatore dei dati in rappresentanza del Produttore dei Dati; risponde della qualità scientifica e dell'aggiornamento dei dati e svolge un ruolo di coordinamento del gruppo di ricerca che produce il dato. Nel caso di dati statici, il Responsabile dei Dati risponde della loro integrità.

ART. 14 – PROPRIETÀ' INTELLETTUALE

INGV ed ENEA mantengono la proprietà intellettuale in regime di contitolarità sui dati acquisiti in forma congiunta o per investimento economico o per intervento tecnico/scientifico e sui quali abbiano operato in maniera congiunta processamenti e/o manipolazioni per il raggiungimento di un prodotto finale a valore aggiunto.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti.

Le modalità di gestione della contitolarità, della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione o del prodotto scientifico derivante dal processamento e dallo sfruttamento dei dati sui quali si vanta comproprietà e i relativi diritti patrimoniali, verranno disciplinate con appositi accordi successivi, e ciascuna Parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale suo sfruttamento industriale.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ' CIVILE

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni derivanti dall'esecuzione delle attività incluse nel presente Atto, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso, la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Ciascuna Parte esonera e manleva l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse ad essa derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Atto da parte di proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

ART. 16 – COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna Parte si conformerà alla copertura assicurativa richiesta dalle normative vigenti per il proprio personale che, in virtù del presente Atto, sarà chiamato a frequentare le sedi dell'altra Parte o a recarsi in missioni nazionali o estere per lo svolgimento delle attività dell'Atto stesso.

ART. 17 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Ciascuna Parte si obbliga a informare la controparte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentano il rispetto degli adempimenti di cui al presente Atto e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno della controparte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

ART. 18 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente Atto Attuativo dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

ART. 19 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Atto è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Qualunque controversia diretta o indiretta che dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Atto verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, sarà competente il foro previsto per legge.

ART. 20 – ATTIVITÀ' NEGOZIALE

Le Parti dichiarano espressamente che il presente Atto è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni sua singola parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 21 – DIVIETO DI CESSIONE

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente Atto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti, a pena di nullità.

ART. 22 – REGISTRAZIONE

Il presente Atto sarà registrato, in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

ART. 23 – FIRMA ELETTRONICA

Il presente Atto viene stipulato dalle parti in forma elettronica, mediante firma digitale disgiunta, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2bis della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente documento si rinvia all'Accordo di Collaborazione INGV-ENEA approvato con delibera dell'INGV n. 155/2019 del 26 luglio 2019 di cui esso costituisce Atto Attuativo.